

# Iscrivibili anche aziende affittuarie

**È** ammissibile la richiesta di iscrizione come start-up innovativa di una società che affitta un'altra azienda, pur essendo solo quest'ultima portatrice del core business. È quanto ha stabilito il Mise con il parere n. 155183 del 3 settembre 2015, con cui è stato chiarito che la mancata previsione dell'affitto d'azienda o ramo d'azienda, tra le cause di esclusione della qualifica di impresa start-up, va interpretata come una specifica eccezione operata dal legislatore che, dunque, consente l'iscrizione della società affittuaria nella categoria delle start-up innovative se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla norma. Il Mise ha inoltre chiarito che il deposito dell'attestazione di conferma dei requisiti deve essere effettuato comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (sia nei 120 che nei 180 giorni) e ha formulato pareri in merito al mantenimento dei requisiti della start-up innovativa e all'aggiornamento dei dati presso la sezione speciale del registro imprese.

**Il parere del Mise.** Con nota dello scorso 5 luglio 2015, è stato posto al Mise un quesito in materia di start-up di impresa, riguardante il caso di una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall'art. 25, comma 2, lett. g) del dl 179/2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda», in quanto trattasi di srl, già costituita, che si renderebbe affittuaria di un'azienda.

In particolare, la questione «riguarda una società costituita nel 2014 che un mese dopo la costituzione ha preso in affitto un'altra azienda. La stessa potrebbe avere tutte le caratteristiche per iscriversi come start-up ma il dubbio attiene al fatto che il core business deriva dall'affitto dell'azienda. Poiché la normativa è chiara quando parla delle esclusioni elencando fusione, cessione e scissione (quindi non elenca l'affitto di ramo d'azienda)» in tal caso, secondo il Mise, è possibile l'iscrizione dell'azienda affittuaria come start-up innovativa.

**Altre operazioni straordinarie.** Con riferimento alle altre operazioni straordinarie, il panorama delle interpretazioni e dei chiarimenti si presenta vario. L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 16/E/2014, ha evidenziato che il riferimento alle operazioni di fusione, scissione e cessione d'azienda, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, deve essere inteso in generale, come divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di un'operazione di riorganizzazione aziendale; sono comprese, quindi, anche le operazioni di conferimento

d'azienda o di ramo d'azienda. L'operazione di trasformazione, invece, non preclude all'ottenimento della qualifica di start-up innovativa (nota Mise n. 164029/2013).

Lo stesso ministero, con parere n. 6057 del 19 gennaio 2015, ha chiarito che il conferimento di un'azienda esercente attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente sia unico socio, può dar luogo alla creazione di una start-up innovativa.

**Aggiornamento informazioni.** I dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale devono essere aggiornati con cadenza non superiore a sei mesi. L'adempimento deve essere costante e, pertanto, anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società start-up deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate.

Il Mise con circolare n. 3672/C/2014, ha chiarito che:

- il primo aggiornamento delle informazioni deve essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del registro imprese;

- a partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale al registro delle imprese competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

Se una start-up innovativa si iscrive alla sezione speciale del registro imprese il 20 maggio 2015, deve effettuare:

- il primo aggiornamento semestrale entro il 20 novembre 2015;

- il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 20 maggio 2016, il 30 giugno 2016, il terzo il 31 dicembre 2016 e così a seguire per ogni successivo semestre.

## I requisiti delle start-up innovative

<b>I requisiti obbligatori</b>	Costituzione in forma di società di capitali (anche cooperativa)
	Costituzione da non più di 60 mesi (in seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, comma 11-ter, lettera a) del d.l. 3/2015)
	Residenza in Italia o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
	Divieto di quotazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione
	Il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, secondo l'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio
	Divieto di distribuzione utili (in passato e in futuro)
	L'oggetto sociale deve riguardare la realizzazione di prodotti e servizi innovativi, ad alto valore tecnologico
<b>I requisiti alternativi (occorre possederne almeno uno)</b>	Divieto di costituzione per effetto di operazioni di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda
	Le spese in ricerca e sviluppo sostenute dall'impresa devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione
	Almeno 1/3 della forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 anni di esperienza, oppure (alternativamente) almeno due terzi della forza lavoro impiegata deve essere costituita da personale in possesso di una laurea magistrale
	Possesso della titolarità o della licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae)